
COVID-19
«DPCM 26 aprile 2020»
Scheda di Sintesi

27 aprile 2020

Mobilità (art. 1)

Sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti.

Vietato trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quello in cui attualmente ci si trova.

E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus.

In caso di infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) si deve rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante.

Luoghi pubblici (art.1)




- E' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto.



- L'accesso ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è consentito purchè non si formino assembramenti e si rispetti la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
- Sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

Attività sportive (art.1)



Manifestazioni ed eventi

(art. 1)

- Sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato.
- L'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, Sono consentite le cerimonie funebri con la partecipazione di parenti di primo e secondo grado e fino a un massimo di quindici persone.
- Sono sospesi i congressi, le riunioni, i meeting e gli eventi sociali, in cui è coinvolto personale sanitario o personale incaricato dello svolgimento di servizi pubblici essenziali o di pubblica utilità; è altresì differita a data successiva ogni altra attività convegnistica o congressuale.

Istruzione (art.1)

- Sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore.
- Sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate.
- I dirigenti scolastici attivano, per tutta la durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza avuto anche riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità.

Trasporto pubblico locale (art.1- 3)

- Il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio del trasporto pubblico locale, anche non di linea, finalizzata alla riduzione e alla soppressione dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
- Per le medesime finalità il MIT, può disporre riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto, anche internazionale, automobilistico, ferroviario, aereo, marittimo e nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli utenti, agli equipaggi, nonché ai vettori ed agli armatori.
- Le aziende di trasporto pubblico anche a lunga percorrenza adottano interventi straordinari di sanificazione dei mezzi, ripetuti a cadenza ravvicinata. Obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie.

Attività commerciali al dettaglio (art.1)

ATTIVITA'	CONSENTITE	
Attività vendita generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1		allegato 1
Edicole e Tabaccai		
Farmacie, parafarmacie e attività inerenti servizi alla persona individuate nell'allegato 2		allegato 2
Attività dei servizi di ristorazione		consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio e on asporto.
Servizi bancari, finanziari, assicurativi e attività agricole, zootecniche di trasformazione agro-alimentare.		

Attività produttive industriali e commerciali (art. 2)

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile 2020.

ATTIVITA' CONSENTITE	COMUNICAZIONE AL PREFETTO	PROTOCOLLO AMBIENTI DI LAVORO 24 APRILE 2020
Attività indicate nell'allegato 3 che può essere modificato con decreto del MISE sentito il MEF.		
Attività funzionali alle filiere delle attività consentite.		
Attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali.		
Attività degli impianti a ciclo produttivo continuo.		
Attività industria aerospazio e difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti, i materiali, i servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza nazionale e soccorso pubblico, e le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale.		

Attività produttive industriali e commerciali sospese (art. 2)

- Le imprese, le cui attività vengono sospese completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto.
- Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

Monitoraggio Regioni (art. 2)

- Le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale.
- I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico.
- Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall'aggravamento.

Obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie (art. 3)

- Sull'intero territorio nazionale si devono usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico.
- Non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, ed i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.
- Per la popolazione generale potranno essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Ingresso in Italia (art. 4)



Ingresso in Italia e obblighi del vettore (art. 4)

- I vettori e gli armatori acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione prevista dal decreto, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e vietando l'imbarco se manifestano uno stato febbrile, nonché nel caso in cui la predetta documentazione non sia completa.
- Sono inoltre tenuti ad adottare le misure organizzative che, in conformità al “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore del 20 marzo 2020 (allegato 8 DPCM), ed alle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” (allegato 9 DPCM), assicurano una distanza i di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e a promuovere l'utilizzo da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali.

Ingresso in Italia e obblighi del vettore (art. 4)

- Il vettore provvede, al momento dell'imbarco, a dotare i passeggeri, che ne risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
- Le persone, che fanno ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni.
- Tali disposizioni non si applicano:
 - all'equipaggio dei mezzi di trasporto;
 - al personale viaggiante appartenente ad imprese aventi sede legale in Italia;
 - al personale sanitario in ingresso in Italia per l'esercizio di qualifiche professionali sanitarie;
 - ai lavoratori transfrontalieri.

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5)

- Esclusivamente per comprovate esigenze lavorative e per un periodo non superiore a 72 ore, salvo motivata proroga per specifiche esigenze di ulteriori 48 ore, chiunque intende fare ingresso nel territorio nazionale deve consegnare al vettore all'atto dell'imbarco una dichiarazione contenente oltre a quanto previsto dall'art. 4 del decreto:
 - l'assunzione dell'obbligo di lasciare immediatamente il territorio nazionale e, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, la dimora o il luogo di soggiorno indicato;
 - l'assunzione dell'obbligo segnalare, in caso di insorgenza di sintomi COVID-19, tale situazione con tempestività al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale per il tramite dei numeri telefonici appositamente dedicati e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni dell'Autorità sanitaria, ad isolamento.

Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5)

- In caso di trasporto terrestre, è autorizzato il transito, con mezzo privato, nel territorio italiano anche per raggiungere un altro Stato (UE o extra UE), fermo restando l'obbligo di comunicare immediatamente il proprio ingresso in Italia al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente. Il periodo massimo di permanenza nel territorio italiano è di 24 ore, prorogabile per specifiche e comprovate esigenze di ulteriori 12 ore.
- In caso di trasporto aereo, gli obblighi non si applicano ai passeggeri in transito con destinazione finale in un altro Stato (UE o extra UE).

Navi da crociera e navi di bandiera estera (art. 6)

- E' fatto divieto a tutte le società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri italiane impiegate in servizi di crociera di imbarcare passeggeri in aggiunta a quelli già presenti a bordo, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al termine della crociera in svolgimento.
- E' fatto divieto alle società di gestione, agli armatori ed ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera estera impiegate in servizi di crociera che abbiano in previsione scali in porti italiani di fare ingresso in detti porti, anche ai fini della sosta inoperosa.
- I passeggeri di nazionalità straniera e residenti all'estero sono immediatamente trasferiti presso destinazioni estere con spese a carico dell'armatore.

Misure in materia di trasporto pubblico di linea (art. 7)

- Le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne, sono espletate, anche sulla base di quanto previsto nel “Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica” di settore del 20 marzo 2020, di cui all'allegato 8 del DPCM, e delle “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19” di cui all'allegato 9 del DPCM.

Disposizioni specifiche per la disabilità (art. 8)

- Le attività sociali e socio-sanitarie erogate dietro autorizzazione o in convenzione, comprese quelle erogate all'interno o da parte di centri semiresidenziali per persone con disabilità, qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio-assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio- occupazionale, sanitario e socio-sanitario vengono riattivate secondo piani territoriali, adottati dalle Regioni, assicurando attraverso eventuali specifici protocolli il rispetto delle disposizioni per la prevenzione dal contagio e la tutela della salute degli utenti e degli operatori.

Esecuzione e monitoraggio delle misure (art. 9)

- Il prefetto territorialmente competente, assicura l'esecuzione delle misure di cui al presente decreto, nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti.
- Il prefetto si avvale delle forze di polizia, con il possibile concorso del corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché, ove occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali, dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

Efficacia (art. 10)

- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 4 maggio 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020.
- Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

The background is a dark blue gradient with faint, semi-transparent images of virus-like particles. These particles have a central core and numerous protruding spikes or filaments, resembling coronaviruses or similar spherical viruses. The overall aesthetic is scientific and clean.

Grazie!
